



TRIBUNALE DI ROVIGO

Nel procedimento indicato in epigrafe il giudice designato, Benedetta Barbera,

rilevato che **Massimo DI GUIDA** (Cod. Fisc. DGDMSM72B13G224B), rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo PERAZZOLO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore sito in Rosolina (RO) alla Via Mariangela Marangon n. 5/1 ha depositato ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCII;

ritenuta la propria competenza per territorio, poiché il debitore ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti;

ritenuto che il ricorrente possa essere qualificato come consumatore, trattandosi di persona fisica che agisce esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta (art. 2, comma 1, lett. e) CCII);

ritenuto che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1, lett. c) CCII (stato di crisi o di insolvenza del debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie);

rilevato che sono stati riportati nel ricorso ovvero depositati l'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;

rilevato che non risultano ricorrere le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII in capo al debitore (aver beneficiato esdebitazione nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda; aver beneficiato della esdebitazione già due volte; aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave malafede o frode);

considerato che la relazione dell'OCC presenta i requisiti richiesti dalla legge e in particolare contiene:



- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- e) l'indicazione se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

rilevato che la proposta prevede di destinare ai creditori la somma media di € 900,00 mensili per la durata di 5 anni, per un valore totale di € 54.000,00 (€ 53.992,95), con le modalità indicate nel piano così come integrato in data 20.10.2023 e 29.11.2023, segnatamente:

- il soddisfacimento integrale dei creditori prededucibili (OCC);
- il soddisfacimento integrale del credito di Agenzia Riscossione (credito privilegiato): offerta di pagamento del 100% del credito vantato, pari ad € 4.779,90, attraverso il versamento di una rata di € 381,20 il V mese, oltre rate mensili di € 439,87 dal VI mese al XV mese;
- il soddisfacimento non integrale del credito di Banca Ifis (credito privilegiato ipotecario): offerta di pagamento del 12,86% del credito vantato, pari ad € 5.000,00, attraverso il versamento di una rata di € 398,70 il V mese, oltre rate mensili di € 460,13 dal VI mese al XV mese;
- il soddisfacimento non integrale dei creditori chirografari;

rilevato che per quanto riguarda il soddisfacimento non integrale del creditore privilegiato ipotecario Banca Ifis, il ricorrente ha assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC;

P.Q.M.

visto l'art. 70 CCIII;

DISPONE

che la proposta e il piano, come modificati definitivamente in data 29.11.2023, siano pubblicati, unitamente al presente decreto, sul sito *web* di questo Tribunale (emendato ogni riferimento ad eventuali dati ultrasensibili: ad es. condizioni di salute del ricorrente o di terzi ecc.);



ORDINA

che il presente decreto, la proposta e il piano siano comunicati, a cura dell'OCC a tutti i creditori **entro trenta giorni**, alternativamente per lettera raccomandata A/R ovvero, ove risulti un indirizzo nei pubblici registri, a mezzo posta elettronica certificata; l'OCC indicherà nella propria comunicazione un indirizzo di posta elettronica certificata al quale far pervenire le eventuali osservazioni;

AVVISA

I creditori che:

- una volta ricevuta la comunicazione, sono tenuti a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in difetto, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in Cancelleria;
- nei venti giorni successivi alla comunicazione, possono presentare osservazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

DISPONE

- che l'OCC, entro dieci giorni dalla scadenza del termine che precede, l'OCC, sentito il debitore, riferisca al Giudice e proponga le modifiche al piano eventualmente necessarie;

DISPONE

- la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano;
- il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore fino alla conclusione del procedimento;

DISPONE

- il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non autorizzati.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC

Rovigo, 16.01.2024

Il Giudice
Benedetta Barbera



P.U. 62-1/ RICORSO RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE



TRIBUNALE DI ROVIGO

Nel procedimento indicato in epigrafe il giudice designato, Benedetta Barbera,

rilevato che **Massimo DI GUIDA** (Cod. Fisc. DGDMSM72B13G224B), rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo PERAZZOLO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore sito in Rosolina (RO) alla Via Mariangela Marangon n. 5/1 ha depositato ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCII;

ritenuta la propria competenza per territorio, poiché il debitore ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti;

ritenuto che il ricorrente possa essere qualificato come consumatore, trattandosi di persona fisica che agisce esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta (art. 2, comma 1, lett. e) CCII);

ritenuto che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1, lett. c) CCII (stato di crisi o di insolvenza del debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie);

rilevato che sono stati riportati nel ricorso ovvero depositati l'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;

rilevato che non risultano ricorrere le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII in capo al debitore (aver beneficiato esdebitazione nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda; aver beneficiato della esdebitazione già due volte; aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave malafede o frode);

considerato che la relazione dell'OCC presenta i requisiti richiesti dalla legge e in particolare contiene:



a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

e) l'indicazione se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

rilevato che la proposta prevede di destinare ai creditori la somma media di € 900,00 mensili per la durata di 5 anni, per un valore totale di € 54.000,00 (€ 53.992,95), con le modalità indicate nel piano così come integrato in data 20.10.2023 e 29.11.2023, segnatamente:

- il soddisfacimento integrale dei creditori prededucibili (OCC);
- il soddisfacimento integrale del credito di Agenzia Riscossione (credito privilegiato): offerta di pagamento del 100% del credito vantato, pari ad € 4.779,90, attraverso il versamento di una rata di € 381,20 il V mese, oltre rate mensili di € 439,87 dal VI mese al XV mese;
- il soddisfacimento non integrale del credito di Banca Ifis (credito privilegiato ipotecario): offerta di pagamento del 12,86% del credito vantato, pari ad € 5.000,00, attraverso il versamento di una rata di € 398,70 il V mese, oltre rate mensili di € 460,13 dal VI mese al XV mese;
- il soddisfacimento non integrale dei creditori chirografari;

rilevato che per quanto riguarda il soddisfacimento non integrale del creditore privilegiato ipotecario Banca Ifis, il ricorrente ha assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC;

P.Q.M.

visto l'art. 70 CCIII;

DISPONE

che la proposta e il piano, come modificati definitivamente in data 29.11.2023, siano pubblicati, unitamente al presente decreto, sul sito *web* di questo Tribunale (emendato ogni riferimento ad eventuali dati ultrasensibili: ad es. condizioni di salute del ricorrente o di terzi ecc.);



ORDINA

che il presente decreto, la proposta e il piano siano comunicati, a cura dell'OCC a tutti i creditori **entro trenta giorni**, alternativamente per lettera raccomandata A/R ovvero, ove risulti un indirizzo nei pubblici registri, a mezzo posta elettronica certificata; l'OCC indicherà nella propria comunicazione un indirizzo di posta elettronica certificata al quale far pervenire le eventuali osservazioni;

AVVISA

I creditori che:

- una volta ricevuta la comunicazione, sono tenuti a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in difetto, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in Cancelleria;
- nei venti giorni successivi alla comunicazione, possono presentare osservazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

DISPONE

- che l'OCC, entro dieci giorni dalla scadenza del termine che precede, l'OCC, sentito il debitore, riferisca al Giudice e proponga le modifiche al piano eventualmente necessarie;

DISPONE

- la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano;
- il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore fino alla conclusione del procedimento;

DISPONE

- il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non autorizzati.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC

Rovigo, 16.01.2024

Il Giudice
Benedetta Barbera



Avv. Carlo Perazzolo
Via M. Marangon, 5/1
45010 ROSOLINA (RO)
Tel. 0426340020
Fax 0426343658
Email: info@avvocatocarloperazzolo.it
P.E.C.: carlo.perazzolo@rovigoavvocati.it

TRIBUNALE CIVILE DI ROVIGO

Proposta di

Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore

ex art. 67 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza

Il Sig. Massimo DI GUIDA, nato a Padova il 13/02/1972 e residente in Rovigo alla Via Bartolomeo Roverella n. 12, Cod. Fisc. DGDMSM72B13G224B (doc. 1: carta di identità + tessera sanitaria), rappresentato e difeso, come da mandato allegato alla medesima busta telematica contenente il presente atto, dall'avvocato Carlo PERAZZOLO, Cod. Fisc. PRZCRL72E25A059E, con studio legale in Rosolina (RO) alla Via Mariangela Marangon n. 5/1, presso il quale elegge il proprio domicilio, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 0426343658 o all'indirizzo di posta elettronica certificata carlo.perazzolo@rovigoavvocati.it,

premette

- di qualificarsi come "consumatore" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 14/2019;
- di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del medesimo decreto;
- che non sussistono le condizioni oggettive ostative di cui all'art. 69, comma 1 del medesimo decreto.

L'istante intende avvalersi, ex art. 67 del D.Lgs. n. 14/2019, della possibilità di porre in essere la ristrutturazione dei propri debiti.

Cause del sovraindebitamento

La crisi da sovraindebitamento vissuta dal ricorrente deve imputarsi essenzialmente al

[REDACTED]



Avv. Carlo Perazzolo
Via M. Marangon, 5/1
45010 ROSOLINA (RO)
Tel. 0426340020
Fax 0426343658
Email: info@avvocatocarloperazzolo.it
P.E.C.: carlo.perazzolo@rovigoavvocati.it

ha potuto

Nonostante un discreto profilo professionale

ha fatto perdere al Sig. Massimo DI GUIDA

la possibilità di ottenere un finanziamento

inoltre, in violazione dell'art. 124-bis T.U.B., ha mantenuto

il segreto bancario, impedendo al Sig. Massimo DI GUIDA

di ottenere un finanziamento

inoltre, in violazione dell'art. 124-bis T.U.B., ha mantenuto

il segreto bancario, impedendo al Sig. Massimo DI GUIDA

di ottenere un finanziamento

Oltre a questo, la mancanza di attenzione da parte delle banche e degli istituti finanziari, poco "attenti" alla esposizione del proprio cliente, ha permesso "terreno fertile" al Sig. Massimo DI GUIDA per reperire facilmente somme di denaro.

E' necessario infatti evidenziare che i soggetti finanziatori, nel concedere i diversi finanziamenti, non hanno tenuto conto del merito creditizio del debitore ed hanno perciò colpevolmente concorso ad aggravare la situazione di indebitamento, violando i principi di cui all'articolo 124-bis T.U.B.. Essi pertanto non potranno presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenzienti, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore. Dalla lettura coordinata della citata disposizione con il terzo comma dell'art. 12-bis della Legge n. 3/2012, deriva il logico corollario che il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell'art. 124-bis T.U.B. è riconducibile eziologicamente proprio e solo all'intermediario finanziario. Il consumatore non può, dunque, essere ritenuto in colpa per essersi rivolto all'intermediario ed aver fatto affidamento sulla capacità di quest'ultimo di valutare il proprio merito creditizio. Il



Avv. Carlo Perazzolo
Via M. Marangon, 5/1
45010 ROSOLINA (RO)
Tel. 0426340020
Fax 0426343658
Email: info@avvocatocarloperazzolo.it
P.E.C.: carlo.perazzolo@rovigoavvocati.it

giudizio di meritevolezza del soggetto sovraindebitato a mente dell'art. 12-bis, comma 3 della Legge n. 3/2012, non può prescindere dalla valutazione della diligenza del creditore e dal rispetto da parte dello stesso del precetto di cui all'art. 124-bis T.U.B., norma posta a presidio sia di interessi privatistici, a tutela del consumatore, che di interessi pubblicistici, connessi al mercato creditizio.

A fini della meritevolezza bisogna pertanto escludere che il Sig. Massimo DI GUIDA abbia causato il proprio sovraindebitamento con dolo o colpa grave.

Fortunatamente, la presa di coscienza del proprio stato psicologico e l'avere "toccato il fondo" sotto ogni aspetto della vita, hanno convinto e motivato il ricorrente ad adottare tutto quanto fosse necessario per curare la propria malattia e cercare di risolvere le intollerabili conseguenze.

Il Sig. Massimo DI GUIDA, nel luglio del 2017, ha pertanto richiesto la nomina di un amministratore di sostegno, ottenuto nella persona dell'Avv. Prof. Luca Prendini (doc. 2: nomina dell'amministratore di sostegno), al quale ha affidato totalmente la gestione finanziaria delle proprie entrate.

Il ricorrente, inoltre, ha iniziato

il percorso

completamente con

di residenza

con

vita



Avv. Carlo Perazzolo
Via M. Marangon, 5/1
45010 ROSOLINA (RO)
Tel. 0426340020
Fax 0426343658
Email: info@avvocatocarloperazzolo.it
P.E.C.: carlo.perazzolo@rovigoavvocati.it

In data 14/04/2022, l'istante si è rivolto all'Organismo di Composizione della Crisi "O.C.C. Rodigino I Diritti del Debitore" Segretariato Sociale del Comune di Arquà Polesine (Rovigo)", iscritto al n. 287 del Registro degli Organismi del Ministero della Giustizia, il quale, ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della Legge n. 3/2012, ha nominato Gestore della Crisi il Dott. Michele Mazzolaio, con studio in Rovigo alla Via L. Ricchieri detto Celio n. 11, tel. 0425421343 - fax 0425464364, indirizzo pec michele.mazzolaio@odcecro.legalmail.it (docc. 20 e 4: nomina e accettazione dell'incarico), che a seguito dell'esame della documentazione prodotta dal sovraindebitato, ha redatto relazione particolareggiata, che si allega alla presente (doc. 5: relazione ex art. 67 D.Lgs. 14/2019) con la quale si indica, quale unico rimedio per la situazione di sovraindebitamento dell'Istante, la possibilità di richiedere la **Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore** ai sensi dell'art. 67 del **Codice della Crisi e dell'Insolvenza** (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i.).

Sulla base della predetta relazione particolareggiata, si ritiene che la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore appaia coerente e ragionevolmente dotata di una concreta probabilità di riuscita.

Una diversa prospettiva del recupero giudiziario del credito non garantirebbe infatti ai creditori maggiori *chances* di ciò che può essere ottenibile dalla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

La presente domanda per la ristrutturazione dei debiti del consumatore sovraindebitato viene corredata dalle seguenti informazioni e documentazioni:

- a) Situazione patrimoniale del ricorrente alla data di presentazione del presente ricorso
- Patrimonio immobiliare



Avv. Carlo Perazzolo
Via M. Marangon, 5/1
45010 ROSOLINA (RO)
Tel. 0426340020
Fax 0426343658
Email: info@avvocatocarloperazzolo.it
P.E.C.: carlo.perazzolo@rovigoavvocati.it

I beni immobili consistono nella quota di 1/6 del fabbricato sito nel Comune di Padova al II piano con ripostiglio e garage al piano terra, alla Via Marco Lando n. 8, destinato a civile abitazione, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Padova, Foglio 45, Particella 45, Sub. 10 (appartamento) e Sub. 5 (garage), oltre alla quota di 1/6 del terreno identificato al Catasto Terreni del Comune di Padova, Foglio 45, Particella 45 (doc. 6: visura catastale), attualmente oggetto della Esecuzione Immobiliare R.G. 333/2021 del Tribunale di Padova.

• **Beni mobili registrati**

Il ricorrente non risulta essere proprietario di beni mobili registrati (doc. 7: visura A.C.I.).

• **Altri beni mobili**

Il ricorrente è unico titolare del conto corrente personale n. 52247.08, presso Monte dei Paschi di Siena (doc. 8: dettagli operazioni conto corrente).

b) **Elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute**

- **OCC Rodigino** - Creditore prededucibile - Somma dovuta di € 4.000,00;
- **Banca Ifis** - Creditore privilegiato - Somma dovuta di € 38.900,00 (ipotecario);
- **Agenzia Riscossione** - Creditore privilegiato - Somma dovuta di € 4.779,90 (€ 83,15 ex art. 2752 c.c.; € 1.317,37 ex artt. 2752, 2749 e n. 18 art. 2778 c.c.; € 39,06 ex art. 2752 c.c.; € 486,39 ex artt. 2752 e n. 18 art. 2778 c.c.; € 2.853,93 ex artt. 2752, 2749 e n. 18 art. 2778 c.c.);
- **Trolese S.R.L.** - Creditore chirografario - Somma dovuta di € 43.400,00;
- **Axa** - Creditore chirografario - Somma dovuta di € 23.000,00;
- **Frare Alberto** - Creditore chirografario - Somma dovuta di € 16.990,95;
- **Compass Banca S.p.A.** - Creditore chirografario - Somma dovuta di € 14.000,00;



Avv. Carlo Perazzolo
Via M. Marangon, 5/1
45010 ROSOLINA (RO)
Tel. 0426340020
Fax 0426343658
Email: info@avvocatocarloperazzolo.it
P.E.C.: carlo.perazzolo@rovigoavvocati.it

- **Compass S.p.A.** (già Linea S.p.A. c/o Studio Legale Associato Lanza Giarratana) - Creditore chirografario - Somma dovuta di € 8.690,00;
- **La Scala** (per BNL e Banca Intesa) - Creditore chirografario - Somma dovuta di € 6.331,79;
- **Hesa S.p.A.** - Creditore chirografario - Somma dovuta di € 4.000,00;
- **Marte SPV** (già TRC S.p.A.) - Creditore chirografario - Somma dovuta di € 2.997,87;
- **Agenzia Riscossione** - Creditore chirografario - Somma dovuta di € 2.825,70;
- **Cordioli Marco** - Creditore chirografario - Somma dovuta di € 2.465,13;
- **BNL** - Creditore chirografario - Somma dovuta di € 1.260,00;
- **American Express Italia S.R.L.** - Creditore chirografario - Somma dovuta di € 1.070,00;
- **Etra** - Creditore chirografario - Somma dovuta di € 432,00;
- **Wind** - Creditore chirografario - Somma dovuta di € 300,00;
- **Vodafone** - Creditore chirografario - Somma dovuta di € 300,00;
- **Enel** - Creditore chirografario - Somma dovuta di € 138,00.

Il totale dei debiti è pari ad € 175.881,34.

c) **Atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni**

Nessuno (doc. 9: autocertificazione atti straordinaria amministrazione).

d) **Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni**

Sulla base delle ultime tre dichiarazioni dei redditi (doc. 10), il reddito netto medio annuo risulta essere di € 30.978,33.

e) **Entrate del debitore**

- **Stipendio**



Il ricorrente lavora come funzionario tecnico commerciale con attività di vendita e promozione presso la società Bettini S.R.L. (doc. 11: lettera di assunzione), come risulta anche dalle ultime buste paga (doc. 12), che indicano un reddito mensile pari ad € 1.978,12.

- **Altre entrate del nucleo familiare**

La compagna Vettorello Giovanna è dipendente del Ministero dell'Economia e delle Finanze (doc. 13: cedolini) e sulla base delle ultime buste paga, percepisce un reddito mensile pari ad € 1.687,14 (doc. 14: dichiarazioni dei redditi).

- **Spese mensili (doc. 15)**

Le spese per l'abitazione e le utenze ammontano all'incirca per € 200,00 mensili.

Le spese per gli alimenti sono approssimativamente di € 400,00 mensili.

Per quanto riguarda il figlio Filippo, si deve tenere conto del fatto che il contributo per il suo mantenimento è di € 400,00 mensili (doc. 16: decreto del Tribunale di Padova).

Le spese mediche ammontano ad € 200,00 mensili.

Le spese per i trasporti sono all'incirca di € 185,00 mensili.

Le spese per abbigliamento ammontano ad € 185,00.

Le spese per attività ricreative sono all'incirca di € 30,00.

Il totale delle spese è pari ad € 1.600,00.

Proposta ai creditori

Per non negare al ricorrente il diritto ad un dignitoso tenore di vita, si propone di destinare ai creditori la somma media di € 900,00 mensili per la durata di 5 anni, per un valore totale di € 54.000,00).

Di seguito vengono indicati le offerte e i tempi di pagamento con riferimento ad ognuno dei creditori:



Avv. Carlo Perazzolo
Via M. Marangon, 5/1
45010 ROSOLINA (RO)
Tel. 0426340020
Fax 0426343658
Email: info@avvocatocarloperazzolo.it
P.E.C.: carlo.perazzolo@rovigoavvocati.it

- **OCC Rodigino** - Offerta di pagamento del 100% del credito vantato, pari ad € 4.000,00, attraverso il versamento di rate mensili di € 1.000,00 dal I mese al IV mese;
- **Banca Ifis (credito privilegiato)** - Offerta di pagamento del 12,86% del credito vantato, pari ad € 5.000,00, attraverso il versamento di una rata di € 398,70 il V mese, oltre rate mensili di € 460,13 dal VI mese al XV mese;
- **Agenzia Riscossione (credito privilegiato)** - Offerta di pagamento del 100% del credito vantato, pari ad € 4.779,90, attraverso il versamento di una rata di € 381,20 il V mese, oltre rate mensili di € 439,87 dal VI mese al XV mese;
- **Trolese S.R.L.** - Offerta di pagamento del 26,73% del credito vantato, pari ad € 10.750,83, attraverso il versamento di rate mensili di € 241,89 dal XVI mese al LIX mese e di € 107,67 il LX mese;
- **Banca Ifis** - Offerta di pagamento del 21,03% del credito vantato, pari ad € 8.458,29, attraverso il versamento di rate mensili di € 190,31 dal XVI mese al LIX mese e di € 84,58 il LX mese;
- **Axa** - Offerta di pagamento del 14,16% del credito vantato, pari ad € 5.695,17, attraverso il versamento di rate mensili di € 128,14 dal XVI mese al LIX mese e di € 56,95 il LX mese;
- **Frare Alberto** - Offerta di pagamento del 10,46% del credito vantato, pari ad € 4.207,02, attraverso il versamento di rate mensili di € 94,66 dal XVI mese al LIX mese e di € 42,07 il LX mese;
- **Compass S.p.A.** (già Linea S.p.A. c/o Studio Legale Associato Lanza Giarratana) - Offerta di pagamento del 8,63% del credito vantato, pari ad € 3.470,99, attraverso il versamento di rate mensili di € 78,10 dal XVI mese al LIX mese e di € 34,71 il LX mese;



Avv. Carlo Perazzolo
Via M. Marangon, 5/1
45010 ROSOLINA (RO)
Tel. 0426340020
Fax 0426343658
Email: info@avvocatocarloperazzolo.it
P.E.C.: carlo.perazzolo@rovigoavvocati.it

- **Compass Banca S.p.A.** - Offerta di pagamento del **5,36%** del credito vantato, pari ad **€ 2.155,80**, attraverso il versamento di rate mensili di **€ 48,51** dal XVI mese al LIX mese e di **€ 21,56** il LX mese;
- **La Scala** (per BNL e Banca Intesa) - Offerta di pagamento del **3,90%** del credito vantato, pari ad **€ 1.568,58**, attraverso il versamento di rate mensili di **€ 35,29** dal XVI mese al LIX mese e di **€ 15,69** il LX mese;
- **Hesa S.p.A.** - Offerta di pagamento del **2,46%** del credito vantato, pari ad **€ 989,41**, attraverso il versamento di rate mensili di **€ 22,26** dal XVI mese al LIX mese e di **€ 9,89** il LX mese;
- **Marte SPV** (già TRC S.p.A.) - Offerta di pagamento dell'**1,84%** del credito vantato, pari ad **€ 740,05**, attraverso il versamento di rate mensili di **€ 16,65** dal XVI mese al LIX mese e di **€ 7,40** il LX mese;
- **Agenzia Riscossione** - Offerta di pagamento del **1,74%** del credito vantato, pari ad **€ 699,83**, attraverso il versamento di rate mensili di **€ 17,75** dal XVI mese al LIX mese e di **€ 7,00** il LX mese;
- **Cordioli Marco** - Offerta di pagamento del **1,52%** del credito vantato, pari ad **€ 611,35**, attraverso il versamento di rate mensili di **€ 13,76** dal XVI mese al LIX mese e di **€ 6,11** il LX mese;
- **BNL** - Offerta di pagamento dello **0,77%** del credito vantato, pari ad **€ 309,69**, attraverso il versamento di rate mensili di **€ 6,97** dal XVI mese al LIX mese e di **€ 3,10** il LX mese;
- **American Express Italia S.R.L.** - Offerta di pagamento dello **0,66%** del credito vantato, pari ad **€ 265,45**, attraverso il versamento di rate mensili di **€ 5,97** dal XVI mese al LIX mese e di **€ 2,65** il LX mese;



Avv. Carlo Perazzolo
Via M. Marangon, 5/1
45010 ROSOLINA (RO)
Tel. 0426340020
Fax 0426343658
Email: info@avvocatocarloperazzolo.it
P.E.C.: carlo.perazzolo@rovigoavvocati.it

- **Etra** - Offerta di pagamento dello **0,27%** del credito vantato, pari ad **€ 108,59**, attraverso il versamento di rate mensili di **€ 2,44** dal XVI mese al LIX mese e di **€ 1,09** il LX mese;
- **Wind** - Offerta di pagamento dello **0,19%** del credito vantato, pari ad **€ 76,42**, attraverso il versamento di rate mensili di **€ 1,72** dal XVI mese al LIX mese e di **€ 0,76** il LX mese;
- **Vodafone** - Offerta di pagamento dello **0,19%** del credito vantato, pari ad **€ 76,42**, attraverso il versamento di rate mensili di **€ 1,72** dal XVI mese al LIX mese e di **€ 0,76** il LX mese;
- **Enel** - Offerta di pagamento dello **0,09%** del credito vantato, pari ad **€ 36,20**, attraverso il versamento di rate mensili di **€ 0,81** dal XVI mese al LIX mese e di **€ 0,36** il LX mese.

Si veda altresì la seguente tabella:

Creditore	Tipologia di debito	Importo offerto	Tempi di pagamento	Rate	Modalità di pagamento
OCC Rodigino	Prededuzione	€ 4.000,00	Dal mese 1 al mese 4	4	€ 1.000,00 dal mese 1 al mese 4
-	-	-	-	-	<u>Importo rata mensile dal mese 1 al mese 4: € 1.000,00</u>
Banca Ifis	Privilegiato	€ 5.000,00	Dal mese 5 al mese 15	11	€ 398,70 il mese 5 € 460,13 dal mese 6 al mese 15
Agenzia Riscossione	Privilegiato	€ 4.779,90	Dal mese 5 al mese 15	11	€ 381,20 il mese 5 € 439,87 dal mese 6 al mese 15
-	-	-	-	-	<u>Importo rata mensile il mese 5: € 779,90</u>
-	-	-	-	-	<u>Importo rata mensile dal mese 6 al mese 15: € 900,00</u>
Trolese S.R.L.	Chirografario	€ 10.750,83	Dal mese 16 al mese 60	45	€ 241,89 dal mese 16 al



Avv. Carlo Perazzolo
Via M. Marangon, 5/1
45010 ROSOLINA (RO)
Tel. 0426340020
Fax 0426343658
Email: info@avvocatocaroperazzolo.it
P.E.C.: carlo.perazzolo@rovigoavvocati.it

					 mese 59 - € 107,67 il mese 60
Banca Ifis	Chirografario	€ 8.458,29	Dal mese 16 al mese 60	45	- € 190,31 dal mese 16 al mese 59 - € 84,58 il mese 60
Axa	Chirografario	€ 5.695,17	Dal mese 16 al mese 60	45	- € 128,14 dal mese 16 al mese 59 - € 56,95 il mese 60
Frare Alberto	Chirografario	€ 4.207,02	Dal mese 16 al mese 60	45	- € 94,66 dal mese 16 al mese 59 - € 42,07 il mese 60
Compass S.p.A.	Chirografario	€ 3.470,99	Dal mese 16 al mese 60	45	- € 78,10 dal mese 16 al mese 59 - € 34,71 il mese 60
Compass Banca S.p.A.	Chirografario	€ 2.155,80	Dal mese 16 al mese 60	45	- € 48,51 dal mese 16 al mese 59 - € 21,56 il mese 60
La Scala	Chirografario	€ 1.568,58	Dal mese 16 al mese 60	45	- € 35,29 dal mese 16 al mese 59 - € 15,59 il mese 60
Hesa S.p.A.	Chirografario	€ 989,41	Dal mese 16 al mese 60	45	- € 22,26 dal mese 16 al mese 59 - € 9,89 il mese 60
Marte SPV	Chirografario	€ 740,05	Dal mese 16 al mese 60	45	- € 16,65 dal mese 16 al mese 59 - € 7,40 il mese 60
Agenzia Riscossione	Chirografario	€ 699,83	Dal mese 16 al mese 60	45	- € 17,75 dal mese 16 al



Avv. Carlo Perazzolo
Via M. Marangon, 5/1
45010 ROSOLINA (RO)
Tel. 0426340020
Fax 0426343658
Email: info@avvocatocarloperazzolo.it
P.E.C.: carlo.perazzolo@rovigoavvocati.it

					 mese 59
					- € 7,00 il mese 60
Cordioli Marco	Chirografario	€ 611,35	Dal mese 16 al mese 60	45	- € 13,76 dal mese 16 al mese 59 - € 6,11 il mese 60
BNL	Chirografario	€ 309,69	Dal mese 16 al mese 60	45	- € 6,97 dal mese 16 al mese 59 - € 3,10 il mese 60
American Express Italia S.R.L.	Chirografario	€ 265,45	Dal mese 16 al mese 60	45	- 5,97 dal mese 16 al mese 59 - € 2,65 il mese 60
Etra	Chirografario	€ 108,59	Dal mese 16 al mese 60	45	- € 2,44 dal mese 16 al mese 59 - € 1,09 il mese 60
Wind	Chirografario	€ 76,42	Dal mese 16 al mese 60	45	- € 1,72 dal mese 16 al mese 59 - € 0,76 il mese 60
Vodafone	Chirografario	€ 76,42	Dal mese 16 al mese 60	45	- € 1,72 dal mese 16 al mese 59 - € 0,76 il mese 60
Enel	Chirografario	€ 36,20	Dal mese 16 al mese 60	45	- € 0,81 dal mese 16 al mese 59 - € 0,36 il mese 60
-	-	-	-	-	<u>Importo rata mensile dal mese 16 al mese 59: € 906,95</u>
-	-	-	-	-	<u>Importo rata mensile il mese 60: € 402,25</u>
		<u>Totale importi offerti: € 54.269,99</u>			

Firmato Da: CARLO PERAZZOLO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 7b570916b0197cab



Avv. Carlo Perazzolo
Via M. Marangon, 5/1
45010 ROSOLINA (RO)
Tel. 0426340020
Fax 0426343658
Email: info@avvocatocarloperazzolo.it
P.E.C.: carlo.perazzolo@rovigoavvocati.it

Ipotesi liquidatoria

Se si dovesse invece optare per l'alternativa liquidatoria, si dovrebbe innanzitutto procedere alla messa in vendita della quota di comproprietà degli immobili di Padova. Ma proprio perché si tratta di una quota indivisa, essa è poco appetibile da un punto di vista commerciale. Inoltre, la vendita all'asta comporta i costi di divisione, il compenso del liquidatore ed altre spese di vendita, oltreché ulteriori riduzioni di base d'asta per gli eventuali successivi esperimenti. Si deve perciò ipotizzare quantomeno una riduzione del 50% rispetto al valore attribuito alla quota di proprietà del ricorrente di € 9.500,00 (doc. 17: perizia di stima), e quindi un presumibile realizzo di € 4.750,00.

Come attestato dall'OCC (doc. 5: relazione ex art. 67 D.Lgs. 14/2019), vista la durata dei tre anni stabilita per la liquidazione controllata del patrimonio, seppure l'istante mettesse a disposizione dei creditori la somma mensile di € 1.114,49 (differenza tra il reddito mensile del ricorrente di € 1.978,12 e la sua incidenza sulle spese mensili del nucleo familiare di € 863,63), questo permetterebbe di ricavare nel triennio la somma di € 40.121,64, che addizionata ad € 4.750,00 di probabile realizzo attraverso la vendita dell'immobile, porterebbe alla somma complessiva di € 44.871,64, importo inferiore a quanto si conseguirebbe attraverso la ristrutturazione dei debiti. In termini di maggiore durata del piano, è quindi maggiormente conveniente la ristrutturazione dei debiti dell'odierno istante sia in termini generali che specifici.

Tutto ciò premesso,

il debitore ricorrente, così come rappresentato e difeso, propone la soddisfazione dei creditori nella misura e secondo le modalità indicate, la cui fattibilità è stata



Avv. Carlo Perazzolo
Via M. Marangon, 5/1
45010 ROSOLINA (RO)
Tel. 0426340020
Fax 0426343658
Email: info@avvocatocarloperazzolo.it
P.E.C.: carlo.perazzolo@rovigoavvocati.it

attestata dal Gestore della Crisi (doc. 5: relazione ex art. 67 D.Lgs. 14/2019), e chiede che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia accogliere le seguenti conclusioni:

- **ammettere la proposta e la fattibilità del piano esposti ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 14/2019 per la composizione della sopraesposta crisi da sovraindebitamento;**
- **disporre la loro pubblicazione e comunicazione ai creditori ai sensi dell'art. 70, comma 1 del medesimo decreto;**
- **disporre, ai sensi dell'art. 70, comma 4 del medesimo decreto, che vengano sospesi i procedimenti di esecuzione forzata come altresì il divieto di iniziare e/o proseguite azioni cautelari ed esecutive sul patrimonio del debitore;**
- **omologare il piano, anche *contrariis reiectis*, disporre la trascrizione a cura dell'OCC e la chiusura della procedura, ai sensi dell'art. 70, comma 7 del medesimo decreto;**
- **in subordine, nella malaugurata ipotesi di diniego dell'omologazione, disporre la procedura liquidatoria ai sensi dell'art. 70, comma 10 del medesimo decreto.**

Ai fini dell'applicazione del contributo unificato, essendo il presente ricorso assimilabile a quello relativo ad istanza di fallimento, l'importo è pari ad € 98,00.

Si producono:

1. carta di identità + tessera sanitaria;
2. nomina dell'amministratore di sostegno;
3. relazioni del SerD;
4. nomina e accettazione dell'incarico;
5. relazione ex art. 67 D.Lgs. 14/2019;
6. visura catastale;
7. visura A.C.I.;
8. dettagli operazioni conto corrente;



Avv. Carlo Perazzolo
Via M. Marangon, 5/1
45010 ROSOLINA (RO)
Tel. 0426340020
Fax 0426343658
Email: info@avvocatocarloperazzolo.it
P.E.C.: carlo_perazzolo@rovigoavvocati.it

9. autocertificazione atti straordinaria amministrazione;
10. ultime tre dichiarazioni dei redditi;
11. lettera di assunzione;
12. ultime buste paga;
13. cedolini Vettorato Giovanna;
14. dichiarazioni dei redditi Vettorato Giovanna;
15. autocertificazione spese mensili;
16. decreto del Tribunale di Padova;
17. perizia di stima;
18. certificato carichi pendenti;
19. certificato dello stato di famiglia;
20. comunicazione della nomina e accettazione dell'incarico.

Con Osservanza.

Rovigo, 18/08/2023

Avv. Carlo PERAZZOLO



TRIBUNALE CIVILE DI ROVIGO

Proposta di

Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore

ex art. 67 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza

Il Sig. Massimo DI GUIDA, nato a Padova il 13/02/1972 e residente in Rovigo alla Via Bartolomeo Roverella n. 12, Cod. Fisc. DGDMSM72B13G224B (doc. 1: carta di identità + tessera sanitaria), rappresentato e difeso, come da mandato allegato alla medesima busta telematica contenente il presente atto, dall'avvocato Carlo PERAZZOLO, Cod. Fisc. PRZCRL72E25A059E, con studio legale in Rosolina (RO) alla Via Mariangela Marangon n. 5/1, presso il quale elegge il proprio domicilio, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 0426343658 o all'indirizzo di posta elettronica certificata carlo.perazzo@rovigoavvocati.it,

premette

- di qualificarsi come "consumatore" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 14/2019;
- di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del medesimo decreto;
- che non sussistono le condizioni oggettive ostative di cui all'art. 69, comma 1 del medesimo decreto.

L'istante intende avvalersi, ex art. 67 del D.Lgs. n. 14/2019, della possibilità di porre in essere la ristrutturazione dei propri debiti.

Cause del sovraindebitamento

La crisi da sovraindebitamento vissuta dal ricorrente deve imputarsi essenzialmente al

[REDACTED]



ha permesso

Nonostante un discreto profilo economico

che ha fatto perdere al Sig. Massimo DI GUIDA

che ha fatto perdere al Sig. Massimo DI GUIDA

che ha fatto perdere al Sig. Massimo DI GUIDA

che ha fatto perdere al Sig. Massimo DI GUIDA

che ha fatto perdere al Sig. Massimo DI GUIDA

che ha fatto perdere al Sig. Massimo DI GUIDA

che ha fatto perdere al Sig. Massimo DI GUIDA

che ha fatto perdere al Sig. Massimo DI GUIDA

Oltre a questo, la mancanza di attenzione da parte delle banche e degli istituti finanziari, poco "attenti" alla esposizione del proprio cliente, ha permesso "terreno fertile" al Sig. Massimo DI GUIDA per reperire facilmente somme di denaro.

E' necessario infatti evidenziare che i soggetti finanziatori, nel concedere i diversi finanziamenti, non hanno tenuto conto del merito creditizio del debitore ed hanno perciò colpevolmente concorso ad aggravare la situazione di indebitamento, violando i principi di cui all'articolo 124-bis T.U.B.. Essi pertanto non potranno presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenzienti, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore. Dalla lettura coordinata della citata disposizione con il terzo comma dell'art. 12-bis della Legge n. 3/2012, deriva il logico corollario che il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell'art. 124-bis T.U.B. è riconducibile eziologicamente proprio e solo all'intermediario finanziario. Il consumatore non può, dunque, essere ritenuto in colpa per essersi rivolto all'intermediario ed aver fatto affidamento sulla capacità di quest'ultimo di valutare il proprio merito creditizio. Il



giudizio di meritevolezza del soggetto sovraindebitato a mente dell'art. 12-bis, comma 3 della Legge n. 3/2012, non può prescindere dalla valutazione della diligenza del creditore e dal rispetto da parte dello stesso del precetto di cui all'art. 124-bis T.U.B., norma posta a presidio sia di interessi privatistici, a tutela del consumatore, che di interessi pubblicistici, connessi al mercato creditizio.

A fini della meritevolezza bisogna pertanto escludere che il Sig. Massimo DI GUIDA abbia causato il proprio sovraindebitamento con dolo o colpa grave.

Fortunatamente, la presa di coscienza del proprio stato psicologico e l'avere "toccato il fondo" sotto ogni aspetto della vita, hanno convinto e motivato il ricorrente ad adottare tutto quanto fosse necessario per curare la propria malattia e cercare di risolvere le intollerabili conseguenze.

Il Sig. Massimo DI GUIDA, nel luglio del 2017, ha pertanto richiesto la nomina di un amministratore di sostegno, ottenuto nella persona dell'Avv. Prof. Luca Prendini (doc. 2: nomina dell'amministratore di sostegno), al quale ha affidato totalmente la gestione finanziaria delle proprie entrate.

Il ricorrente, inoltre, ha iniziato [REDACTED]
il percorso [REDACTED]
[REDACTED]
completamente [REDACTED]
di residenza [REDACTED]
contatti [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
vita [REDACTED]
[REDACTED]



In data 14/04/2022, l'istante si è rivolto all'Organismo di Composizione della Crisi "O.C.C. Rodigino I Diritti del Debitore" Segretariato Sociale del Comune di Arquà Polesine (Rovigo)", iscritto al n. 287 del Registro degli Organismi del Ministero della Giustizia, il quale, ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della Legge n. 3/2012, ha nominato Gestore della Crisi il Dott. Michele Mazzolaio, con studio in Rovigo alla Via L. Ricchieri detto Celio n. 11, tel. 0425421343 - fax 0425464364, indirizzo pec michele.mazzolaio@odcecro.legalmail.it (docc. 20 e 4: nomina e accettazione dell'incarico), che a seguito dell'esame della documentazione prodotta dal sovraindebitato, ha redatto relazione particolareggiata, che si allega alla presente (doc. 5: relazione ex art. 67 D.Lgs. 14/2019) con la quale si indica, quale unico rimedio per la situazione di sovraindebitamento dell'Istante, la possibilità di richiedere la **Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore ai sensi dell'art. 67 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza** (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i.).

Sulla base della predetta relazione particolareggiata, si ritiene che la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore appaia coerente e ragionevolmente dotata di una concreta probabilità di riuscita.

Una diversa prospettiva del recupero giudiziario del credito non garantirebbe infatti ai creditori maggiori *chances* di ciò che può essere ottenibile dalla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

La presente domanda per la ristrutturazione dei debiti del consumatore sovraindebitato viene corredata dalle seguenti informazioni e documentazioni:

- a) **Situazione patrimoniale del ricorrente alla data di presentazione del presente ricorso**
- **Patrimonio immobiliare**



I beni immobili consistono nella quota di 1/6 del fabbricato sito nel Comune di Padova al II piano con ripostiglio e garage al piano terra, alla Via Marco Lando n. 8, destinato a civile abitazione, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Padova, Foglio 45, Particella 45, Sub. 10 (appartamento) e Sub. 5 (garage), oltre alla quota di 1/6 del terreno identificato al Catasto Terreni del Comune di Padova, Foglio 45, Particella 45 (doc. 6: visura catastale), attualmente oggetto della Esecuzione Immobiliare R.G. 333/2021 del Tribunale di Padova.

- **Beni mobili registrati**

Il ricorrente non risulta essere proprietario di beni mobili registrati (doc. 7: visura A.C.I.).

- **Altri beni mobili**

Il ricorrente è unico titolare del conto corrente personale n. 52247.08, presso Monte dei Paschi di Siena (doc. 8: dettagli operazioni conto corrente).

b) **Elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute**

- **OCC Rodigino** - Creditore prededucibile - Somma dovuta di € 4.000,00;
- **Banca Ifis** - Creditore privilegiato - Somma dovuta di € 38.900,00 (ipotecario);
- **Agenzia Riscossione** - Creditore privilegiato - Somma dovuta di € 4.779,90 (€ 83,15 ex art. 2752 c.c.; € 1.317,37 ex artt. 2752, 2749 e n. 18 art. 2778 c.c.; € 39,06 ex art. 2752 c.c.; € 486,39 ex artt. 2752 e n. 18 art. 2778 c.c.; € 2.853,93 ex artt. 2752, 2749 e n. 18 art. 2778 c.c.);
- **Trolese S.R.L.** - Creditore chirografario - Somma dovuta di € 43.400,00;
- **Axa** - Creditore chirografario - Somma dovuta di € 23.000,00;
- **Frare Alberto** - Creditore chirografario - Somma dovuta di € 16.990,95;
- **Compass Banca S.p.A.** - Creditore chirografario - Somma dovuta di € 14.000,00;



- **Compass S.p.A.** (già Linea S.p.A. c/o Studio Legale Associato Lanza Giarratana) - Creditore chirografario - Somma dovuta di € 8.690,00;
- **La Scala** (per BNL e Banca Intesa) - Creditore chirografario - Somma dovuta di € 6.331,79;
- **Hesa S.p.A.** - Creditore chirografario - Somma dovuta di € 4.000,00;
- **Marte SPV** (già TRC S.p.A.) - Creditore chirografario - Somma dovuta di € 2.997,87;
- **Agenzia Riscossione** - Creditore chirografario - Somma dovuta di € 2.825,70;
- **Cordioli Marco** - Creditore chirografario - Somma dovuta di € 2.465,13;
- **BNL** - Creditore chirografario - Somma dovuta di € 1.260,00;
- **American Express Italia S.R.L.** - Creditore chirografario - Somma dovuta di € 1.070,00;
- **Etra** - Creditore chirografario - Somma dovuta di € 432,00;
- **Wind** - Creditore chirografario - Somma dovuta di € 300,00;
- **Vodafone** - Creditore chirografario - Somma dovuta di € 300,00;
- **Enel** - Creditore chirografario - Somma dovuta di € 138,00.

Il totale dei debiti è pari ad € 175.881,34.

c) **Atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni**

Nessuno (doc. 9: autocertificazione atti straordinaria amministrazione).

d) **Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni**

Sulla base delle ultime tre dichiarazioni dei redditi (doc. 10), il reddito netto medio annuo risulta essere di € 30.978,33.

e) **Entrate del debitore**

- **Stipendio**



Il ricorrente lavora come funzionario tecnico commerciale con attività di vendita e promozione presso la società Bettini S.R.L. (doc. 11: lettera di assunzione), come risulta anche dalle ultime buste paga (doc. 12), che indicano un reddito mensile pari ad € 1.978,12.

- **Altre entrate del nucleo familiare**

La compagna Vettorello Giovanna è dipendente del Ministero dell'Economia e delle Finanze (doc. 13: cedolini) e sulla base delle ultime buste paga, percepisce un reddito mensile pari ad € 1.687,14 (doc. 14: dichiarazioni dei redditi).

- **Spese mensili (doc. 15)**

Le spese per l'abitazione e le utenze ammontano all'incirca per € 200,00 mensili.

Le spese per gli alimenti sono approssimativamente di € 400,00 mensili.

Per quanto riguarda il figlio Filippo, si deve tenere conto del fatto che il contributo per il suo mantenimento è di € 400,00 mensili (doc. 16: decreto del Tribunale di Padova).

Le spese mediche ammontano ad € 200,00 mensili.

Le spese per i trasporti sono all'incirca di € 185,00 mensili.

Le spese per abbigliamento ammontano ad € 185,00.

Le spese per attività ricreative sono all'incirca di € 30,00.

Il totale delle spese è pari ad € 1.600,00.

Proposta ai creditori

Per non negare al ricorrente il diritto ad un dignitoso tenore di vita, si propone di destinare ai creditori la somma media di € 900,00 mensili per la durata di 5 anni, per un valore totale di € 54.000,00).

Di seguito vengono indicati le offerte e i tempi di pagamento con riferimento ad ognuno dei creditori:



- **OCC Rodigino** - Offerta di pagamento del 100% del credito vantato, pari ad € **4.000,00**, attraverso il versamento di rate mensili di € 1.000,00 dal I mese al IV mese;
- **Banca Ifis (credito privilegiato)** - Offerta di pagamento del **12,86%** del credito vantato, pari ad € **5.000,00**, attraverso il versamento di una rata di € 398,70 il V mese, oltre rate mensili di € 460,13 dal VI mese al XV mese;
- **Agenzia Riscossione (credito privilegiato)** - Offerta di pagamento del **100%** del credito vantato, pari ad € **4.779,90**, attraverso il versamento di una rata di € 381,20 il V mese, oltre rate mensili di € 439,87 dal VI mese al XV mese;
- **Trolese S.R.L.** - Offerta di pagamento del **26,73%** del credito vantato, pari ad € **10.750,83**, attraverso il versamento di rate mensili di € 241,89 dal XVI mese al LIX mese e di € 107,67 il LX mese;
- **Banca Ifis** - Offerta di pagamento del **21,03%** del credito vantato, pari ad € **8.458,29**, attraverso il versamento di rate mensili di € 190,31 dal XVI mese al LIX mese e di € 84,58 il LX mese;
- **Axa** - Offerta di pagamento del **14,16%** del credito vantato, pari ad € **5.695,17**, attraverso il versamento di rate mensili di € 128,14 dal XVI mese al LIX mese e di € 56,95 il LX mese;
- **Frare Alberto** - Offerta di pagamento del **10,46%** del credito vantato, pari ad € **4.207,02**, attraverso il versamento di rate mensili di € 94,66 dal XVI mese al LIX mese e di € 42,07 il LX mese;
- **Compass S.p.A.** (già Linea S.p.A. c/o Studio Legale Associato Lanza Giarratana) - Offerta di pagamento del **8,63%** del credito vantato, pari ad € **3.470,99**, attraverso il versamento di rate mensili di € 78,10 dal XVI mese al LIX mese e di € 34,71 il LX mese;



- **Compass Banca S.p.A.** - Offerta di pagamento del **5,36%** del credito vantato, pari ad **€ 2.155,80**, attraverso il versamento di rate mensili di € 48,51 dal XVI mese al LIX mese e di € 21,56 il LX mese;
- **La Scala** (per BNL e Banca Intesa) - Offerta di pagamento del **3,90%** del credito vantato, pari ad **€ 1.568,58**, attraverso il versamento di rate mensili di € 35,29 dal XVI mese al LIX mese e di € 15,69 il LX mese;
- **Hesa S.p.A.** - Offerta di pagamento del **2,46%** del credito vantato, pari ad **€ 989,41**, attraverso il versamento di rate mensili di rate mensili di € 22,26 dal XVI mese al LIX mese e di € 9,89 il LX mese;
- **Marte SPV** (già TRC S.p.A.) - Offerta di pagamento dell'**1,84%** del credito vantato, pari ad **€ 740,05**, attraverso il versamento di rate mensili di € 16,65 dal XVI mese al LIX mese e di € 7,40 il LX mese;
- **Agenzia Riscossione** - Offerta di pagamento del **1,74%** del credito vantato, pari ad **€ 699,83**, attraverso il versamento di rate mensili di € 17,75 dal XVI mese al LIX mese e di € 7,00 il LX mese;
- **Cordioli Marco** - Offerta di pagamento del **1,52%** del credito vantato, pari ad **€ 611,35**, attraverso il versamento di rate mensili di € 13,76 dal XVI mese al LIX mese e di € 6,11 il LX mese;
- **BNL** - Offerta di pagamento dello **0,77%** del credito vantato, pari ad **€ 309,69**, attraverso il versamento di rate mensili di € 6,97 dal XVI mese al LIX mese e di € 3,10 il LX mese;
- **American Express Italia S.R.L.** - Offerta di pagamento dello **0,66%** del credito vantato, pari ad **€ 265,45**, attraverso il versamento di rate mensili di € 5,97 dal XVI mese al LIX mese e di € 2,65 il LX mese;



- **Etra** - Offerta di pagamento dello **0,27%** del credito vantato, pari ad **€ 108,59**, attraverso il versamento di rate mensili di **€ 2,44** dal XVI mese al LIX mese e di **€ 1,09** il LX mese;
- **Wind** - Offerta di pagamento dello **0,19%** del credito vantato, pari ad **€ 76,42**, attraverso il versamento di rate mensili di **€ 1,72** dal XVI mese al LIX mese e di **€ 0,76** il LX mese;
- **Vodafone** - Offerta di pagamento dello **0,19%** del credito vantato, pari ad **€ 76,42**, attraverso il versamento di rate mensili di **€ 1,72** dal XVI mese al LIX mese e di **€ 0,76** il LX mese;
- **Enel** - Offerta di pagamento dello **0,09%** del credito vantato, pari ad **€ 36,20**, attraverso il versamento di rate mensili di **€ 0,81** dal XVI mese al LIX mese e di **€ 0,36** il LX mese.

Si veda altresì la seguente tabella:

Creditore	Tipologia di debito	Importo offerto	Tempi di pagamento	Rate	Modalità di pagamento
OCC Rodigino	Prededuzione	€ 4.000,00	Dal mese 1 al mese 4	4	€ 1.000,00 dal mese 1 al mese 4
-	-	-	-	-	<u>Importo rata mensile dal mese 1 al mese 4: € 1.000,00</u>
Banca Ifis	Privilegiato	€ 5.000,00	Dal mese 5 al mese 15	11	€ 398,70 il mese 5 € 460,13 dal mese 6 al mese 15
Agenzia Riscossione	Privilegiato	€ 4.779,90	Dal mese 5 al mese 15	11	€ 381,20 il mese 5 € 439,87 dal mese 6 al mese 15
-	-	-	-	-	<u>Importo rata mensile il mese 5: € 779,90</u>
-	-	-	-	-	<u>Importo rata mensile dal mese 6 al mese 15: € 900,00</u>
Trolese S.R.L.	Chirografario	€ 10.750,83	Dal mese 16 al mese 60	45	€ 241,89 dal mese 16 al



					 mese 59 - € 107,67 il mese 60
Banca Ifis	Chirografario	€ 8.458,29	Dal mese 16 al mese 60	45	- € 190,31 dal mese 16 al mese 59 - € 84,58 il mese 60
Axa	Chirografario	€ 5.695,17	Dal mese 16 al mese 60	45	- € 128,14 dal mese 16 al mese 59 - € 56,95 il mese 60
Frare Alberto	Chirografario	€ 4.207,02	Dal mese 16 al mese 60	45	- € 94,66 dal mese 16 al mese 59 - € 42,07 il mese 60
Compass S.p.A.	Chirografario	€ 3.470,99	Dal mese 16 al mese 60	45	- € 78,10 dal mese 16 al mese 59 - € 34,71 il mese 60
Compass Banca S.p.A.	Chirografario	€ 2.155,80	Dal mese 16 al mese 60	45	- € 48,51 dal mese 16 al mese 59 - € 21,56 il mese 60
La Scala	Chirografario	€ 1.568,58	Dal mese 16 al mese 60	45	- € 35,29 dal mese 16 al mese 59 - € 15,59 il mese 60
Hesa S.p.A.	Chirografario	€ 989,41	Dal mese 16 al mese 60	45	- € 22,26 dal mese 16 al mese 59 - € 9,89 il mese 60
Marte SPV	Chirografario	€ 740,05	Dal mese 16 al mese 60	45	- € 16,65 dal mese 16 al mese 59 - € 7,40 il mese 60
Agenzia Riscossione	Chirografario	€ 699,83	Dal mese 16 al mese 60	45	- € 17,75 dal mese 16 al



Avv. Carlo Perazzolo
Via M. Marangon, 5/1
45010 ROSOLINA (RO)
Tel. 0426340020
Fax 0426343658
Email: info@avvocatocarloperazzolo.it
P.E.C.: carlo.perazzolo@rovigoavvocati.it

					 mese 59 - € 7,00 il mese 60
Cordioli Marco	Chirografario	€ 611,35	Dal mese 16 al mese 60	45	- € 13,76 dal mese 16 al mese 59 - € 6,11 il mese 60
BNL	Chirografario	€ 309,69	Dal mese 16 al mese 60	45	- € 6,97 dal mese 16 al mese 59 - € 3,10 il mese 60
American Express Italia S.R.L.	Chirografario	€ 265,45	Dal mese 16 al mese 60	45	- 5,97 dal mese 16 al mese 59 - € 2,65 il mese 60
Etra	Chirografario	€ 108,59	Dal mese 16 al mese 60	45	- € 2,44 dal mese 16 al mese 59 - € 1,09 il mese 60
Wind	Chirografario	€ 76,42	Dal mese 16 al mese 60	45	- € 1,72 dal mese 16 al mese 59 - € 0,76 il mese 60
Vodafone	Chirografario	€ 76,42	Dal mese 16 al mese 60	45	- € 1,72 dal mese 16 al mese 59 - € 0,76 il mese 60
Enel	Chirografario	€ 36,20	Dal mese 16 al mese 60	45	- € 0,81 dal mese 16 al mese 59 - € 0,36 il mese 60
-	-	-	-	-	<u>Importo rata mensile dal mese 16 al mese 59: € 906,95</u>
-	-	-	-	-	<u>Importo rata mensile il mese 60: € 402,25</u>
		<u>Totale importi offerti: € 54.269,99</u>			

Firmato Da: CARLO PERAZZOLO Eneseo Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 7e570916b0197ceb



Ipotesi liquidatoria

Se si dovesse invece optare per l'alternativa liquidatoria, si dovrebbe innanzitutto procedere alla messa in vendita della quota di comproprietà degli immobili di Padova. Ma proprio perché si tratta di una quota indivisa, essa è poco appetibile da un punto di vista commerciale. Inoltre, la vendita all'asta comporta i costi di divisione, il compenso del liquidatore ed altre spese di vendita, oltreché ulteriori riduzioni di base d'asta per gli eventuali successivi esperimenti. Si deve perciò ipotizzare quantomeno una riduzione del 50% rispetto al valore attribuito alla quota di proprietà del ricorrente di € 9.500,00 (doc. 17: perizia di stima), e quindi un presumibile realizzo di € 4.750,00.

Come attestato dall'OCC (doc. 5: relazione ex art. 67 D.Lgs. 14/2019), vista la durata dei tre anni stabilita per la liquidazione controllata del patrimonio, seppure l'istante mettesse a disposizione dei creditori la somma mensile di € 1.114,49 (differenza tra il reddito mensile del ricorrente di € 1.978,12 e la sua incidenza sulle spese mensili del nucleo familiare di € 863,63), questo permetterebbe di ricavare nel triennio la somma di € 40.121,64, che addizionata ad € 4.750,00 di probabile realizzo attraverso la vendita dell'immobile, porterebbe alla somma complessiva di € 44.871,64, importo inferiore a quanto si conseguirebbe attraverso la ristrutturazione dei debiti. In termini di maggiore durata del piano, è quindi maggiormente conveniente la ristrutturazione dei debiti dell'odierno istante sia in termini generali che specifici.

Tutto ciò premesso,

il debitore ricorrente, così come rappresentato e difeso, propone la soddisfazione dei creditori nella misura e secondo le modalità indicate, la cui fattibilità è stata



attestata dal Gestore della Crisi (doc. 5: relazione ex art. 67 D.Lgs. 14/2019), e chiede che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia accogliere le seguenti conclusioni:

- **ammettere la proposta e la fattibilità del piano esposti ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 14/2019 per la composizione della sopraesposta crisi da sovraindebitamento;**
- **disporre la loro pubblicazione e comunicazione ai creditori ai sensi dell'art. 70, comma 1 del medesimo decreto;**
- **disporre, ai sensi dell'art. 70, comma 4 del medesimo decreto, che vengano sospesi i procedimenti di esecuzione forzata come altresì il divieto di iniziare e/o proseguite azioni cautelari ed esecutive sul patrimonio del debitore;**
- **omologare il piano, anche *contrariis reiectis*, disporre la trascrizione a cura dell'OCC e la chiusura della procedura, ai sensi dell'art. 70, comma 7 del medesimo decreto;**
- **in subordine, nella malaugurata ipotesi di diniego dell'omologazione, disporre la procedura liquidatoria ai sensi dell'art. 70, comma 10 del medesimo decreto.**

Ai fini dell'applicazione del contributo unificato, essendo il presente ricorso assimilabile a quello relativo ad istanza di fallimento, l'importo è pari ad € 98,00.

Si producono:

1. carta di identità + tessera sanitaria;
2. nomina dell'amministratore di sostegno;
3. relazioni del SerD;
4. nomina e accettazione dell'incarico;
5. relazione ex art. 67 D.Lgs. 14/2019;
6. visura catastale;
7. visura A.C.I.;
8. dettagli operazioni conto corrente;



Avv. Carlo Perazzolo
Via M. Marangon, 5/1
45010 ROSOLINA (RO)
Tel. 0426340020
Fax 0426343658
Email: info@avvocatocarloperazzolo.it
P.E.C.: carlo.perazzolo@rovigoavvocati.it

9. autocertificazione atti straordinaria amministrazione;
10. ultime tre dichiarazioni dei redditi;
11. lettera di assunzione;
12. ultime buste paga;
13. cedolini Vettorato Giovanna;
14. dichiarazioni dei redditi Vettorato Giovanna;
15. autocertificazione spese mensili;
16. decreto del Tribunale di Padova;
17. perizia di stima;
18. certificato carichi pendenti;
19. certificato dello stato di famiglia;
20. comunicazione della nomina e accettazione dell'incarico.

Con Osservanza.

Rovigo, 18/08/2023

Avv. Carlo PERAZZOLO





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO

P.U. 62-1/ 2023

N. 52/2024 SENT.

N. 56/2024 REP.

N. 1/2024 RISTR.

Deb. Cons. Cei

Nel procedimento indicato in epigrafe il giudice, Benedetta Barbera, ha emesso la seguente

SENTENZA EX ART. 70 CCII

Premesso che **Massimo DI GUIDA** (Cod. Fisc. DGDMSM72B13G224B), rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo PERAZZOLO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore sito in Rosolina (RO) alla Via Mariangela Marangon n. 5/1 ha depositato ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCII;

richiamato quanto già affermato nel decreto di apertura della procedura del 16.01.2024;

precisato che il piano prevede di destinare ai creditori la somma media di € 900,00 mensili per la durata di 5 anni, per un valore totale di € 54.000,00 (€ 53.992,95), con le modalità indicate nel piano così come integrato in data 20.10.2023 e 29.11.2023, segnatamente:

- il soddisfacimento integrale dei creditori prededucibili (OCC);
- il soddisfacimento integrale del credito di Agenzia Riscossione (credito privilegiato): offerta di pagamento del 100% del credito vantato, pari ad € 4.779,90, attraverso il versamento di una rata di € 381,20 il V mese, oltre rate mensili di € 439,87 dal VI mese al XV mese;
- il soddisfacimento non integrale del credito di Banca Ifis (credito privilegiato ipotecario): offerta di pagamento del 12,86% del credito vantato, pari ad € 5.000,00, attraverso il versamento di una rata di € 398,70 il V mese, oltre rate mensili di € 460,13 dal VI mese al XV mese;
- il soddisfacimento non integrale dei creditori chirografari;

rilevato che si è provveduto alla pubblicazione del decreto, della proposta e del piano sul sito *web* del Tribunale;

rilevato che l'OCC ha dichiarato di aver provveduto alla comunicazione della proposta, del piano e del decreto a tutti i creditori;



rilevato che l'OCC ha riferito allo scrivente giudice quanto segue: in data 18.03.2024 ha disposto che la nuova proposta e il piano fossero inviati a tutti i creditori; - che nei termini previsti nel provvedimento non sono pervenute osservazioni da parte dei creditori;

rilevato che nessuno dei creditori si è opposto all'omologazione del piano;

considerato che sussiste il requisito della meritevolezza ai sensi dell'art. 69 comma 1 CCII posto che:

[REDACTED]

considerato che il piano è anche concretamente fattibile, poiché il ricorrente è lavoratore dipendente, sicché non vi è ragione di dubitare che lo stesso potrà mettere a disposizione dei creditori, per l'intero quinquennio, la quota di reddito su indicata;

rilevato che, in punto a fattibilità del piano, sia condivisibile quanto dichiarato dall'OCC, che ha evidenziato nella propria relazione: 1) le maggiori spese derivanti dall'ipotesi liquidatoria; 2) la possibilità di introiti ulteriori per la procedura per circa euro 10.000,00 annui derivanti dalla maggiore durata del piano rispetto alla procedura liquidatoria;

quanto, infine, alla congruità delle somme che la ricorrente mette mensilmente a disposizione del ceto creditorio, è qui sufficiente richiamare la relazione dell'OCC, secondo cui le spese mensili occorrenti al ricorrente indicate in ricorso ammontano a € 1.600,00 mensili. Le stesse risultano giustificate in quanto strettamente necessarie per le esigenze quotidiane di base e non hanno natura ludica e palesemente voluttuaria. Detta somma (di € 1.600,00) appare congrua in relazione al fabbisogno familiare autocertificato; ritenuto, in conclusione, di dover confermare la valutazione positiva in ordine alla ammissibilità giuridica e alla fattibilità economica del piano, già effettuata in sede di apertura della procedura;

ritenuto che quindi sussistono tutti presupposti richiesti dall'art. 70 c. 7 CCII per l'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, con conseguente declaratoria di chiusura della procedura;

considerato che, al fine di consentire di verificare la corretta esecuzione del piano, è necessario che i versamenti mensili siano eseguiti dal ricorrente su apposito conto corrente, intestato alla procedura e condizionato all'ordine del giudice;

evidenziato che, poiché il compenso dell'OCC per l'attività del gestore dovrà essere liquidato dal giudice al termine della procedura (art. 71 c. 4 CCII) lo stesso non potrà essere oggetto di immediato pagamento, con



le prime risorse disponibili. al fine di garantire tale pagamento, che gode di prededuzione (art. 6 c. 1 lett. a CCII) il ricorrente dovrà provvedere ad accantonare (mantenendola in giacenza sul conto corrente della procedura che provvederà ad aprire) in occasione dei vari pagamenti una quota proporzionale di tale compenso (considerando quale importo da accantonare complessivamente quello di euro 4.000,00 oltre iva concordato con l'OCC, seppur non vincolante per il Giudice), che sarà poi concretamente corrisposto dopo la liquidazione da parte del Giudice (e nella misura da questi stabilita);
ritenuto, in conclusione, che sussistano i presupposti per l'omologazione del piano;

P.Q.M.

visto l'art. 70 CCII,

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti presentato da **MASSIMO DI GUIDA** (Cod. Fisc. **DGDMSM72B13G224B**);

DISPONE

che il debitore ponga in essere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano, secondo quanto previsto nella parte motiva;

DISPONE

che il gestore della crisi:

- vigili sull'esatta esecuzione del piano da parte del debitore, con l'accantonamento delle somme mensilmente dovuto e l'esecuzione di pagamenti periodici ai creditori, intervenendo per risolvere eventuali difficoltà e sottoponendole al Giudice ove necessario;
- entro il 30.6 ed il 31.12 di ogni anno (a partire dal 31.12.2024) relazioni al giudice in merito alla esecuzione della proposta di ristrutturazione da parte della ricorrente. il rapporto una volta visto dal giudice dovrà essere comunicato dal gestore a tutti i creditori e all'OCC;
- riferisca immediatamente al giudice ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione ai sensi dell'art. 72 CCII;
- terminata l'esecuzione, sentita la debitrice, presenti al giudice la relazione finale di cui all'art. 71 c. 4 CCII con contestuale richiesta di liquidazione.



DICHIARA

la chiusura della procedura;

ORDINA

La trascrizione della sentenza sui beni immobili del ricorrente;

ORDINA

che la presente sentenza sia comunicata, a cura dell'OCC a tutti i creditori a mezzo PEC *ex art. 70*, comma 2, CCII, nonché pubblicata, a cura della Cancelleria, sul sito *web* di questo Tribunale.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Rovigo, 08/10/2024

Il Giudice

Benedetta Barbera

